COMUNE DI TIVOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI TIVOLI

ORD. N. 160 DEL -8 MAR. 2017 PROT.GENERALE 12511

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- pervengono numerose segnalazioni da parte di personale del Gruppo Forestale-Carabinieri e di altre Autorità preposte al controllo, nonché da parte di privati cittadini, circa la per la presenza, sulle strade in genere del territorio comunale e su fondi agricoli privati, di mandrie di bovini liberi ed incontrollati, costituenti pascolo vagante e brado, provenienti dalle limitrofe aree boschive ovvero da altri Territori Comunali;
- l'introduzione degli esemplari bovini nei fondi pubblici e privati ovvero il loro transito sulla carreggiata e i loro continui spostamenti avvengono sia in orario diurno che notturno, tanto da renderne impossibile il controllo ed estremamente difficoltoso prestare un'adeguata vigilanza;

CONSIDERATO che:

- la presenza di animali al pascolo può essere causa di malattie infettive sia perché, per natura, attirano insetti di ogni genere quali mosche, zanzare e zecche, sia perché i loro escrementi creano inconvenienti igienici non trascurabili sul territorio;
- i danni, soprattutto per le colture pregiate di recente impianto, sono di rilevanza;

DATO ATTO che:

- la normativa vigente detta la previsione di accertamenti diagnostici nonché di trattamenti immunizzanti ed antiparassitari per l'introduzione degli armenti nel Territorio Comunale, costituendo un pericolo igienico-sanitario per la popolazione;
- in materia di pascolo, i proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, sono tenuti ad osservare i Regolamenti di Polizia Veterinaria, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Sannitaria, dal Prefetto e dalla Regione Lazio, nonché le Leggi Forestali ed i relativi Regolamenti;

VISTI:

- gli artt. 843, comma 2° e 3°; e 925 del Codice Civile;
- il decreto legge 23 maggio 2008, n. 9, recante *"Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza"* convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 1° che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4° che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 1 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008, nel quale si precisa che per l'incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispewtto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; e l'art. 2 a norma del quale (lett. b) "*il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situzioni in cui si verificano comportamenti*

COMUNE DI TIVOLI

COMUNE DI TIVOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana" e (lett. d) *"il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla viabilità pubblcia o che alterano il decoro urbano"*;

- l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689, come modificato dall'art. 6bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92 e s.m.i.;
- l'art. 54, commi 2° e 3° del Testo Unico degli Enti Locali nr. 267/2000;
- il D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i.;

per le motivazioni in premessa indicate

O R D I N A

1. Si fa divieto di transito e di pascolo, non autorizzato nelle forme di seguito enunciate, nel territorio comunale, fatto salvo, comunque, quanto disposto in materia dal Codice Penale.
2. L'esercizio del pascolo di armenti e greggi di qualunque sorta su terreni privati è consentito solo a seguito di autorizzazione scritta da parte del proprietario del fondo.
3. L'autorizzazione deve essere obbligatoriamente comunicata al Sindaco del Comune di Tivoli almeno 15 (quindici) giorni prima della partenza, indicando il terreno preso in godimento per il pascolo (proprietario, foglio e mappale) ed il personale che lo condurrà.
4. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni.
5. Il pascolo senza custode idoneo non può esercitarsi che nei terreni presi in godimento e purché la proprietà contermine ed i terreni, anche dello stesso proprietario, in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente.
6. L'esercizio del pascolo nelle ore notturne (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) è permesso a condizione che i terreni privati sui quali si esercita (di cui il proprietario o conduttore degli animali ne abbia il permesso scritto) siano interamente chiusi da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e tali da evitare i danni che, per la fuga o lo sbandamento degli animali, potrebbero derivare a colture, persone, cose, veicoli o altri animali od alle proprietà circostanti.
7. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti, chiunque trasgredisca la presente Ordinanza, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata da **€ 50,00** (euro cinquanta/00) **ad € 500,00** (euro cinquecento/00), con possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge nr. 689/81 e s.m.i. ed in caso di eventuali danni cagionati, qualora il fatto non costituisca più grave reato per il quale sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria, sarà tenuto alla refusione dei danni provocati dagli animali di proprietà.

DISPONE CHE

la presente ordinanza è affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito web comunale per giorni 30 (trenta) ed è immediatamente esecutiva.

La presente Ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova applicazione l'art. 13 della Legge nr. 241/1990 e s.m.i..

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di ROMA - via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma (RM) - protocollo.prefrm@pec.interno.it;

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 – AREA DIPARTIMENTALE SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - Via Tenuta del Cavaliere, 1 – Guidonia M. (RM);

COMUNE DI TIVOLI

COMUNE DI TIVOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

POLIZIA DI STATO – TIVOLI;
LEGIONE CARABINIERI LAZIO - COMANDO COMPAGNIA DI TIVOLI;
CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE – *Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale e Protezione Civile – Viale di Villa Pamphili 84 –* **ROMA;**
COMANDO STAZIONE FORESTALE CARABINIERI DI CICILIANO;
POLIZIA LOCALE DI TIVOLI;
SETTORE VI – UFFICIO AMBIENTE.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto:

- ai sensi del D. Lgs. 104/2010, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;

ovvero

- ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì __________

IL SINDACO
GIUSEPPE PROIETTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto ______________________________ , messo di notificazione del Comune di Tivoli, dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune, copia della presente ordinanza dal __/__/2017 al __/__/2017
Tivoli, lì ....

Tivoli Patrimonio Mondiale dell'Umanità
00019 TIVOLI (ROMA) - VIA MONTEVESCOVO N° 2
Palazzo San Bernardino - Piazza del Governo, 1 - 00019 TIVOLI (Roma) - Tel. 0774 4531 - Fax 0774 330675 - www.comune.tivoli.rm.it - info@pec.comune.tivoli.rm.it
0774/453.508 - 0774/334119